

1919. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

Art.1919. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Assicurazione contro i danni – oggetto del contratto \(rischio assicurato\) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4273 del 16/02/2024 \(Rv. 670119-01\)](#)

Pluralità di assicurazioni - Regresso tra assicuratori del medesimo rischio ex art. 1910 cod. civ. - Misura - Proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto - Necessità - Criteri di determinazione - Fondamento. Se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il

[Diffalco dell'indennità assicurativa – Cass. n. 9003/2023](#)

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Assicurazione contro i danni - Liquidazione del danno - Diffalco dell'indennità assicurativa - Rinuncia dell'assicuratore alla surroga - Necessità - Esclusione - Fondamento. In applicazione del principio della "compensatio lucri cum

[Assicurazione contro gli infortuni non mortali – Cass. n. 9380/2021](#)

Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Natura - Indennitaria - Conseguenze - Art. 1910, commi 1 e 2, c.c. - Applicabilità - Assicurazione contro gli infortuni mortali - Natura - Assicurazione sulla vita -

1919. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

["Compensatio lucri cum danno" - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligazione risarcitoria - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019](#)

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligazione risarcitoria - Emolumenti previdenziali e indennitari - "Compensatio lucri cum damno" - Operatività - Fattispecie. In tema responsabilità del datore di lavoro

[assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto \(rischio assicurato\) - pluralità di assicurazioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 16/03/2005](#)

Quietanza riferibile ad un rapporto di coassicurazione - Rilevanza in ordine alla sussistenza, validità ed efficacia del contratto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 16/03/2005 Pur potendo il contratto di coassicurazione risultare anche da atti scritti diversi

.....

[1910. Assicurazione presso diversi assicuratori.](#)

Art.1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. 0 Codice civileL'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo

[Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto \(rischio assicurato\) - pluralità di assicurazioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15372 del 06/07/2006](#)

Art. 1910 cod. civ. - Principio normativo di carattere generale - Configurabilità Conseguenze nei procedimenti dinanzi al G.d.P. L'art. 1910 cod. civ., - che regola l'ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo

.....

fine